



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 92 DEL 17 MAGGIO 2023 - REGISTRO ATERP CALABRIA

**Oggetto: NOMINA DIPENDENTE INTERNO QUALE DIFENSORE D'UFFICIO PER RICORSO/RECLAMO
MEDIAZIONE IN OPPOSIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 EMESSI DAL
COMUNE DI LONGOBUCCO (CS) - CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA SOGET SPA-
DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA:**

- n° 711 del 07/11/2022, notificato in data 04.04.2023, protocollo in ingresso n°0006438 del 04.04.2023 con raccomandata AR- Imposta IMU 2017 di totali € 3.799,00;
- n° 242 del 07/11/2022, notificato in data 02.05.2023, protocollo in ingresso n°0008575 del 02.05.2023, con raccomandata AR - tributo TASI 2017 di totali € 427,00.

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

VISTE:

La notifica, in data 04.04.2023 e 02.05.2023, a mezzo posta, degli avvisi di accertamento per omesso versamento imposta IMU e TASI anno 2017 emessi dal Comune di Longobucco (CS) e dalla SOGET SPA – concessionario per la riscossione coattiva, per un importo complessivo IMU+TASI 2017 di € 4.226,00 inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, su 10 unità immobiliari, come dettagliate in avvisi.

PRESO ATTO:

CHE: gli accertamenti non sono prescritti nei termini di emissione, in quanto emessi in data 07.11.2022, ma entrambi risultano prescritti nei termini di notifica, essendo stati notificati a mezzo raccomandata AR, l'uno, l'Imu il 04.04.2023 e la tasi il 02.05.2023. Quindi oltre il termine del 26.03.2023, come dettato dalla legge. A causa del COVID-19 e dello stato di emergenza in cui ci siamo trovati, il legislatore ha previsto e normato la sospensione, per un periodo di circa 3 mesi, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Di fatto la norma ha quindi sospeso la **notifica dell'avviso di accertamento** ma non la sua predisposizione e l'antecedente attività di controllo effettuata dall'Ente. La norma in oggetto è sancita dal D.L. del 17 marzo 2020, n.18, art.67, il quale ha previsto la sospensione dei termini per un lasso di tempo di 85 giorni.

La norma inoltre prevedeva, proprio in ragione della sospensione, una proroga di due anni dei termini di decadenza degli atti in scadenza

Proprio a causa del clamore suscitato che, una volta convertito in legge il decreto, non si è più accennato alla proroga biennale ma è stata decisa una proroga di 85 giorni (coerente con il numero di giorni legiferato per la sospensione dei termini).

Di conseguenza è stata data la possibilità agli enti di notificare l'avviso di accertamento, nel caso specifico, di competenza del 2017 fino, ma non oltre, al 26 marzo 2023.

CHE: all'art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011 è previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati. Come disciplinato anche nello stesso Regolamento IUC n°11 del 2016 del Comune di Longobucco– Titolo 2-di disciplina dell'Imu, art. 13 “detrazioni”.Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.

CHE: Per la TASI: Del disposto dell'art.1 - legge 241/90 punto 2, per l'avviso tasi per quanto concerne la percentuale di spettanza del proprietario: "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria" e il punto 2-bis "i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". Nel rispetto della trasparenza nei confronti del contribuente –art.7 Legge 212/2000- Statuto del contribuente.

CHE: è stata attribuita la percentuale dovuta dal titolare del diritto reale ATERP al 100% come proprietario, ma proprietario ed inquilino/occupante hanno autonome obbligazioni tributarie, in applicazione dell'art.1 c.681 L.147/2013 tra il 70 e il 90% per il primo, in base a come determinato in Regolamento IUC-TASI 11 del 2014 che dispone in carico all'occupante una quota del 10%.

CHE: è violato l'art.7 Legge 212/2000- Statuto del contribuente.

Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.

Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.

CHE: comunque l'avviso tasi è da annullare totalmente anche per l'esenzione prevista per gli anni 2016-2017-2018-2019, dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n°208 – G.U. 302 DEL 30/12/2015) e successive, che esclude dalla TASI le abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05 inclusa una pertinenza.

CHE: per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.

CHE: l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.

CHE: l'avviso imu debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2008 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n.

32, art.1 comma bis e successivi, che si ripropone integralmente: - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (BUR n. 134 del 26 novembre 1996) - (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 17 ottobre 1997, n. 12, 22 settembre 1998, n. 10, 24 maggio 1999, n. 14, 30 ottobre 2003, n. 19, 2 marzo 2005, n. 8, 21 agosto 2006, n. 7, 21 agosto 2007, n. 20, 5 ottobre 2007, n. 22, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 23 dicembre 2011, n. 47, 2 maggio 2013, n. 20 e 22 dicembre 2017, n. 57) TITOLO I: Principi generali e funzioni normative-Art. 1, al punto 1. “La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 6167 e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 27 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

All'art. 1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso.

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione.

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale.

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.

CHE: il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.2008, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.

Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008.

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale.

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'imu e tasi sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2008 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi, della violazione dello statuto del contribuente e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2, e la disapplicazione dell'art.1 c. 681 L.147/2013, della percentuale dovuta dal titolare del diritto reale. Alla luce della errata imputazione della tasi e al quale si aggiunge anche l'errato calcolo, alla luce della normativa art.1 c. 681 L.147/2013, che dispone autonome obbligazioni tributarie tra occupante e proprietario e soprattutto alla luce della esenzione prevista dalla legge di stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n°208 – G.U. 302 DEL 30/12/2015) e successive che stabiliva la esenzione TASI sulle abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05 inclusa una pertinenza, di costituirsi in giudizio presso

la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, territorialmente competente a decidere in materia.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- l'opposizione agli avvisi di accertamento n° 711 e 242 del 07/11/2022, - IMU e TASI 2017;
- la nomina della dott.ssa OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 142142 D.M.07/12/2006 Gazzetta Ufficiale n° 14 del 16/02/2007, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.
- la nomina della dott.ssa OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS),, dipendente di ruolo dell'Azienda, Servizio Finanziario-Ragioneria, Ufficio Iva e Imposte, dott. Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con n° 82042 D.M.27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n° 77 del 28/09/1999, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

Il Commissario Straordinario
f.to avv. Paolo Petrolo

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 17.05.2023.

Catanzaro, 17.05.2023.

**Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto**